

COMUNE DI MELENDUGNO

COMUNE DI CASTRI DI LECCE

COMUNE DI VERNOLE

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

Data di svolgimento della rilevazione

Data di inizio rilevazione: 29/03/2018 Data di fine rilevazione: 31/03/2018

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata condotta tramite:

- esame delle banche dati del Comune di Caprarica di Lecce;
- verifica sul sito web istituzionale Comune di Caprarica di Lecce;
- colloqui con il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione Segretario
 Generale;

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si rimanda alla **Griglia di rilevazione (Allegato 2**) per quanto concerne gli elementi da implementare nella sezione "Amministrazione Trasparente" e i margini di miglioramento, riconducibili all'aspetto formale e sostanziale, in merito agli obblighi di pubblicazione (d.lgs. 33/2013, ss. Delibere ANAC e normative in materia).

Si riscontrano alcune carenze di informazioni previste dalla normativa quale obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché l'assenza, nella stessa sezione, di informazioni essenziali relative alle precedenti annualità.

A tal proposito si invitano i Responsabili ad attivare procedure di rapida risoluzione delle predette criticità, di concerto con il fornitore/gestore del sistema/sito web, per quanto di competenza di quest'ultimo, e in ogni caso nell'ambito dell'adempimento dei loro obblighi di pubblicazione.

In merito a quanto evidenziato si coglie l'occasione per far presente che:

 la durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati);

- l'art. 437 del D.Lgs. n. 97/16 è intervenuto modificato l'art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013 precisando che "l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
- l'art. 36 del D.Lgs. n. 97/16, modificando la disciplina dell'art 45 del D. Lgs. n. 33/2013, attribuisce ad ANAC "un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione". Infatti ove l'Autorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. ANAC segnala l'inottemperanza all'Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

Nessuna criticità riscontrata sotto il profilo dell'interfaccia con i Responsabili.

Data 19/04/2018

Il Nucleo di Valutazione

Il D.Lgs. 97/2016 modifica l'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilendo che trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini "la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5".